

La procedura autorizzativa dei reflui di tipo industriale recapitanti in pubblica fognatura

Prima di tutto è bene precisare che gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche, recapitanti nella rete fognaria, sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato.....(ex art.107 comma 2 e art.124 comma 4 del D. Lgs. 152/2006); in tali casi l'ammissione al servizio di fognatura e depurazione, rilasciata dall'Amministrazione Comunale e/o dall'Ente Gestore, sarà regolata attraverso il rilascio di apposita **autorizzazione all'allacciamento** che potrà contenere le modalità di realizzazione dell'impianto di fognatura.

I. Nel caso in cui lo scarico di tipo industriale non recapita in pubblica fognatura, competente al rilascio dell'autorizzazione è la Provincia.

II. L'ATO Occidentale, ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, è competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali se lo scarico è in pubblica fognatura ("*rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane*" ex art.2 comma 4 del D.Lgs.4/2008).

a) In fase di istruttoria, il Comune o l'Ente Gestore, valuta se lo scarico relativo alla domanda di autorizzazione dell'attività industriale è riconducibile ad uno **scarico di tipo domestico o assimilato al domestico**. Infatti, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, ai sensi dell'art.101 comma 7 del D. Lgs. 152/2006 sono assimilate alle acque reflue domestiche "*le acque aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche ed indicate dalla normativa regionale*". Inoltre, ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs.152/2006, la L.R. 13/2002 all'art.18 comma 25 prevede che "*sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni aventi caratteristiche qualitative e quantitative equivalenti alle acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, in quanto derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico e purché separate dagli altri reflui*" (vedi anche art. 18 comma 26 L.R. 13/2002). In tal caso non deve essere rilasciata autorizzazione allo scarico e non si procede con l'iter previsto dalla Delibera di Assemblea n.3 del 07/02/2008 (non si effettua, quindi, il versamento previsto di € 20,00 per diritti di segreteria). Sarà quindi, direttamente il Comune o l'Ente Gestore a comunicare al titolare dello scarico che, vista la tipologia dei reflui scaricati, non è necessario autorizzarli preventivamente con provvedimento espresso. A tal fine si ricorda che è fatto comunque obbligo, ai sensi dell'art.101 del D. Lgs. 152/2006, rispettare i valori limite previsti dall'Allegato 5 alla parte terza del citato decreto. Solo

nel caso in cui l'attività dovesse essere soggetta a diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione che comportino variazioni qualitative e quantitative delle acque reflue, dovrà essere chiesta nuovamente l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste.

- b) Se il Comune o l'Ente Gestore, invece, valuta in fase di istruttoria che lo scarico relativo alla domanda di autorizzazione dell'attività è da considerarsi **refluo industriale** ovvero *"qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento"* così come definite dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 4/2008, si procede all'inoltro della domanda all'Autorità D'Ambito con parere valido ai fini del rilascio dell'atto autorizzativo finale, previo versamento dei diritti di segreteria.